

Decreto “PA”: la scheda di lettura dell’ANP

Pubblicato in G.U., è in vigore già dallo scorso 15 marzo il [decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25](#), recante *Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni*.

Il provvedimento mira a favorire le nuove assunzioni di giovani e a semplificare le procedure di reclutamento nel settore pubblico, stabilendo misure specifiche per accelerare i processi di selezione e migliorare l'operatività della pubblica amministrazione. Inoltre, esso interviene su aspetti relativi all'organizzazione e all'efficienza delle amministrazioni statali e locali, affrontando diverse questioni legate al personale e alla gestione.

Alle misure di specifico interesse per i settori dell’istruzione e della ricerca dedichiamo la seguente scheda di lettura. Successivamente forniremo ai soci appositi approfondimenti su alcune misure di particolare rilevanza.

Art. 1 - Misure urgenti per l’attrattività della pubblica amministrazione per i giovani

1. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:

«Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis, una ulteriore percentuale del 10 per cento può essere destinata al reclutamento di soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, ovvero del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, nonché dei diplomi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ove strettamente conferenti ai profili tecnici banditi. Alla scadenza dei contratti di cui al presente articolo, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, ivi incluso quello relativo al possesso del titolo di studio, e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate. Per agevolare il percorso di formazione del personale reclutato ai sensi del quarto periodo, le medesime amministrazioni e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono alla stipula di un protocollo d'intesa per l'applicazione del progetto denominato "PA 110 e lode" nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

ASSUNZIONI

Come misura per migliorare l'attrattività del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, l'articolo 3-ter del D.L. n. 44/2023 ha previsto che fino al 31 dicembre 2026 dette amministrazioni, nel limite del 10% delle facoltà assunzionali esercitabili, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Con il presente articolo viene aggiunta una riserva del 10% dei posti per i soggetti in possesso di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate o di diploma di istruzione e formazione tecnica superiore

Sono in tal modo incentivate le iscrizioni negli ITS Academy, un fine che l’ANP ritiene pienamente condivisibile

Art. 3 - Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Scuola superiore della pubblica amministrazione», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola nazionale dell'amministrazione»;

b) all'articolo 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter.»;

c) all'articolo 30, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo, una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella

DENOMINAZIONE SCUOLA DI FORMAZIONE

Viene uniformata la terminologia della SNA in coerenza con la denominazione attuale della scuola di formazione per i dirigenti pubblici

ACCESSO ALLA DIRIGENZA PUBBLICA

L'accesso alla dirigenza di seconda fascia nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici avviene:

- tramite corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione
- tramite concorsi delle singole amministrazioni
- tramite **concorso unico nazionale** previsto dall'art. 35, comma 4-ter

MOBILITÀ VOLONTARIA TRA AMMINISTRAZIONI (COMANDI)

Le amministrazioni devono riservare almeno il 15% della facoltà assunzionale alla mobilità di personale già in servizio presso altre amministrazioni, in posizione di comando

Se la singola amministrazione non attua la procedura, deve rinunciare ad avvalersi dell'istituto del comando e la sua facoltà assunzionale viene conseguentemente ridotta

Il personale comandato è obbligato a presentare la domanda di inquadramento, a pena di decadenza dal comando stesso

La disposizione ha il fine di limitare temporalmente i comandi presso altre amministrazioni, onde evitare il congelamento degli stessi posti per un periodo potenzialmente indefinito

di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.»;

d) all'articolo 35:

1) dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:

«4-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28, nonché le riserve previste all'articolo 28, comma 1-ter, e le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento della funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere autonomamente per il reclutamento di specifiche professionalità.

4-quater. Con le medesime modalità di cui al comma 4-ter si svolge il reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

4-quinquies. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 4-ter e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali, ivi comprese quelle relative al reclutamento delle figure professionali di cui al comma 4-quater, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM.

4-sexies. Il Dipartimento della funzione pubblica mediante la Commissione RIPAM, organizza i concorsi anche per il reclutamento di un'unica figura professionale e per una singola amministrazione.

4-septies. Al fine di rafforzare l'attrattività della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento del personale, la Commissione RIPAM, per le amministrazioni di cui al comma 4-ter:

- a) organizza i concorsi di cui ai commi da 4-ter a 4-sexies;*
- b) organizza i concorsi unici riservati alla copertura delle quote d'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previa ricognizione dei fabbisogni;*
- c) organizza concorsi unici per il reclutamento di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni di cui*

CONCORSI PUBBLICI E SELEZIONE DEL PERSONALE

Per migliorarne l'efficienza e la trasparenza, la misura introduce la centralizzazione dei concorsi pubblici affidandone l'organizzazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri

all'articolo 6, comma 2, lettera c-bis), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

d) pubblica, attraverso il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter, avvisi per l'individuazione di assessor, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei concorsi unici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35-quater.

4-octies. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche tramite la Commissione RIPAM, trasmette al parlamento e al Governo una relazione annuale sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui di riferimento.».

2) al comma 5:

[...]

3) al comma 5-ter:

[...]

4) dopo il comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:

«5-quater. Ai fini di cui al comma 5-ter, le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenza e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter. Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando, sono pubblicate contestualmente sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter e sul sito dell'amministrazione procedente in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalità previste dal predetto Portale. Resta ferma la minimizzazione dei dati personali.

5-quinquies. Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza delle riserve, delle precedenza e delle preferenze applicate, ferma restando la minimizzazione dei dati personali.

5-sexies. La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipula del contratto di assunzione.»;

GRADUATORIE CONCORSUALI

La graduatoria di merito, risultante dall'applicazione dei titoli, e quella finale su cui si applicano le riserve **sono pubblicate contestualmente**

Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico devono, quindi, riportare in modo chiaro riserve, precedenza e preferenze applicate, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di rendere più trasparente il meccanismo degli scorrimenti e assicurare una gestione più chiara ed efficace delle graduatorie stesse

e) all'articolo 35-ter, comma 2:

[...]

f) all'articolo 38, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi a partecipare, ai concorsi di cui al primo periodo, con riserva. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito.».

2. Per l'anno 2025, in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dal comma 1, lettera c) del presente articolo, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, **inquadrano il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di comando** e abbia maturato, in tali posizioni, almeno dodici mesi di servizio e conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole, ad esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati. In caso di mancata attivazione della predetta procedura di mobilità entro l'anno 2025, i comandi in essere presso l'amministrazione interessata cessano alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30 aprile 2026 e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del

RICONOSCIMENTO TITOLI ESTERI

Ai concorsi per il reclutamento di personale dipendente della Pubblica Amministrazione si potrà partecipare anche con titoli di studio conseguiti all'estero

La procedura di riconoscimento sarà avviata solo nei confronti dei vincitori

Sono però espressamente esclusi dalla disposizione i concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado

APPLICAZIONE TRANSITORIA SULLA MOBILITÀ TRA AMMINISTRAZIONI E COMANDI (2025)

In fase di prima applicazione delle nuove regole sulla mobilità, le amministrazioni devono inquadrare entro l'anno 2025 i dipendenti in posizione di comando con almeno 12 mesi di servizio e valutazione positiva

Se la procedura non viene attivata, i comandi cessano alla naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 aprile 2026, né possono essere riattivati per 18 mesi

PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale del triennio 2025-2027.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), numero 1), non si applicano ai concorsi inseriti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) relativo all'anno 2025, che può essere presentato entro il 31 marzo 2025, o già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ESCLUSIONE DAI NUOVI CONCORSI DEL PIAO 2025

Le nuove norme sui concorsi non si applicano a quelli già previsti nel PIAO 2025 (Piano integrato di attività e organizzazione), la cui presentazione può effettuarsi entro il 31 marzo 2025, o a quelli i cui bandi siano già stati pubblicati al 15 marzo 2025

Art. 4 - Misure urgenti in materia di reclutamento

1. L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto.

[...]

4. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64».

[...]

7. Solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate, gli Enti di cui al comma 308 possono adottare nuovi bandi nonché avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.

[...]

NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA RIGUARDO AI PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI

L'intervento interpretativo è inteso a escludere che le nuove procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni necessitino di motivazioni relativamente alla preferenza per la modalità di reclutamento mediante un nuovo bando concorsuale in luogo del previo scorrimento delle parti di graduatorie ancora vigenti (di precedenti concorsi omologhi) relative agli idonei non vincitori

Si supera così il contrario orientamento prevalente nella giurisprudenza, dando priorità all'attivazione di nuove procedure concorsuali, chiarendo quindi che il concorso pubblico è il metodo principale e prioritario per il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche

Tale intervento interpretativo – avente effetto retroattivo – concerne anche i concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del decreto (15 marzo 2025)

SERVIZIO CIVILE

La norma amplia la composizione della riserva del 15% nei concorsi pubblici, finora destinata ai soli operatori volontari del servizio civile universale, includendo da questo momento anche i volontari del servizio civile nazionale (Legge 6 marzo 2001, n. 64)

POSSIBILITÀ DI NUOVI BANDI E RIUTILIZZO DI GRADUATORIE ESISTENTI

Gli enti di ricerca (ISTAT, ISPRA, ISS, ENEA, INAPP, ISIN, LAMMA, INAIL limitatamente al personale ex ISPESL, ASI e CREA) potranno bandire nuovi concorsi ma anche utilizzare le graduatorie di procedure selettive già svolte

VALIDITÀ GRADUATORIE

Le graduatorie dei concorsi approvate nel 2024 e nel 2025 non saranno soggette ai limiti di validità ordinari

9. Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

(art. 35, comma 5-ter, D.lgs. n. 165/2001): in sostanza, per contenere gli effetti derivanti dal *turnover*, per le suddette graduatorie è sospesa l'applicazione della norma "taglia idonei"

Art. 12 - Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il periodo trascorso in malattia dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19 non è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero ed è computabile ai fini del periodo di comportamento. All'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il primo periodo è soppresso.

[...]

11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 164 è inserito il seguente:

«164-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono risolvere, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso di un'età anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella prevista dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a condizione che il personale interessato abbia maturato i requisiti per il diritto a pensione di cui al comma 10, dello stesso articolo 24 e per la relativa prima decorrenza utile, e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.»

MALATTIA DA COVID-19

Dal 15 marzo 2025, la malattia da COVID-19 per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche non è più equiparata al ricovero ospedaliero. Di conseguenza, tale periodo rientra nel computo del periodo di comportamento, ossia il periodo massimo in cui il lavoratore può assentarsi per malattia senza perdere il posto di lavoro

Viene meno, quindi, una delle ultime disposizioni del periodo emergenziale che aveva vigenza anche oltre la sua conclusione

PENSIONAMENTI D'UFFICIO

La legge di bilancio 2025 è modificata in tema di pensionamenti d'ufficio. Le Pubbliche Amministrazioni possono risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro, dopo un preavviso di almeno sei mesi, dei dipendenti che abbiano compiuto i 65 anni di età e che possano già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato in base al requisito generale di anzianità contributiva, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne

Tale risoluzione deve essere motivata con riferimento alle esigenze organizzative e rispettare il limite massimo del 15% del personale in possesso dei suddetti requisiti

Inoltre, si chiarisce che si tratta di una facoltà, non già di un obbligo, per la Pubblica Amministrazione

Art. 14 - Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie

1. Al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno 2025, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui, destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a complessivi 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

[...]

6. Per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2025, di euro 50.000.000 per l'anno 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale di cui al primo periodo sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2025 ed a euro 35.000.000 per l'anno 2026 e quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

ARMONIZZAZIONE PERSONALE MINISTERI

Sono previsti 190 milioni annui a decorrere dal 2025 destinato al personale delle aree professionali e dei dirigenti dei Ministeri per armonizzare i loro stipendi a quelli delle Agenzie

L'ANP plaude al riconoscimento di un diritto all'armonizzazione retributiva che, pertanto, non potrà vedere più a lungo l'ingiusta esclusione dei dirigenti scolastici dall'armonizzazione stipendiale nei confronti dei dirigenti pubblici della medesima area contrattuale

ASSICURAZIONE SANITARIA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

La disposizione introduce una misura di *welfare* contrattuale per il personale scolastico, ovvero il servizio di assicurazione integrativa per le spese sanitarie

Il personale della scuola avrà accesso a una forma di assistenza sanitaria complementare i cui dettagli operativi (criteri e modalità di accesso) sono demandati alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale

L'ANP esprime grande soddisfazione per l'introduzione - lungamente attesa e da noi richiesta - di forme di *welfare* per il personale scolastico. Rimandiamo anche al nostro [comunicato del 19 febbraio 2025](#)

Osserviamo, tuttavia, che la copertura finanziaria della misura avverrà tramite corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per 50 milioni l'anno a decorrere dal 2027: ciò potrebbe incidere negativamente sulle risorse disponibili per le attività didattiche e amministrative ordinarie delle scuole

Art. 15 - Misure urgenti per il Giubileo

[...]

2. I dirigenti scolastici sono esonerati da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni eventualmente subiti dagli edifici scolastici e dal materiale didattico conseguente all'utilizzazione da parte dei partecipanti al Giubileo dei giovani nel periodo di gestione degli stessi da parte della Struttura commissariale di cui al comma 1.

[...]

MISURE URGENTI PER IL GIUBILEO: UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA REGIONE LAZIO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI

La norma stabilisce che i dirigenti non potranno essere ritenuti responsabili per danni a edifici e materiali scolastici se questi si verificano durante l'utilizzo degli stessi per il Giubileo e sotto la gestione della Struttura commissariale

Si tratta di una misura di buon senso che eviterà improprie assunzioni di responsabilità da parte dei dirigenti scolastici

Art. 16 - Razionalizzazione della disciplina relativa all'inabilità e inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Nei confronti dei dipendenti assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali è prevista l'iscrizione alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), al Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato e al Fondo Quiescenza Poste, ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro ed al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali si applicano le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. Il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo viene erogato nel termine di tre mesi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazione dalla legge del 28 maggio 1997 n. 140.

[...]

INVALIDITÀ, INABILITÀ E INIDONEITÀ AL LAVORO

L'accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro ed al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali dei dipendenti pubblici viene ricondotto alla disciplina di cui alla legge n. 222/1984 relativa all'invalidità e all'inabilità al lavoro per i lavoratori iscritti all'INPS e ad altre gestioni previdenziali

La misura riguarda solo coloro che saranno assunti dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero dal 16 marzo 2025

Data la delicatezza della materia, profondamente innovata dalla disposizione, sarà opportuno attendere la conversione in legge del decreto e i necessari chiarimenti applicativi